



## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 ( c.d. Decreto Correttivo);

Visto che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U., entro il 30 settembre 2017 il Comune era tenuto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando le partecipazioni da alienare e quelle da confermare;

Rilevato che il Comune di Mompantero con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

Considerato che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del

decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- Non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, co. 1 del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2 del Testo Unico S.P.;
- Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, co. 2 T.U.S.P.;
- Previste dall'art. 20, co. 2 del TUSP:
  - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
  - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4 co. 7 del Dlgs 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del DL n. 138/2011 e s.m.i., anche al di fuori dell'ambito territoriale del Comune atteso che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Rilevato che in data 21.11.2018 sono state adottate specifiche Linee Guida condivise tra il MEF e la Corte dei Conti, concernenti la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, art. 20 del D.Lgs n. 175/2016, aggiornate con linee guida del 21.11.2019;

Vista la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018, con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016;

Vista altresì la deliberazione della Corte Conti n. 6/2019/PAR del 25.07.2019 - Sezione di Controllo Valle d'Aosta - , con cui i magistrati contabili hanno chiarito che gli enti possono utilizzare i modelli "standard" predisposti dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti, del 22/2018, al fine di agevolare l'attività di controllo di stretta competenza della Corte dei Conti;

Considerato che nelle suddette Linee guida del MEF e Corte dei Conti, viene precisato che le disposizioni del TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta. Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Visto l'art. 26 comma 5 del D.Lgs n. 175/2016 ai sensi del quale, nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal Segretario Comunale in collaborazione con il Servizio Contabilità, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni ;

Atteso che dalla ricognizione emerge che il Comune di Mompantero ha le seguenti partecipazioni in società:

**quote di partecipazione diretta detenute dal Comune**

- 1-Società **ACSEL S.P.A.** con una quota del 0,59 %,
- 2-Società **Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi SRL** con una quota dello 0,85%, società a partecipazione pubblico privato non controllata dal Comune

DATO ATTO che la società Aysel SPA è società "in house", affidataria diretta di servizi di interesse generale nei confronti della quale il Comune esercita il c.d. controllo analogo congiunto, pur non avendo il controllo ai sensi dell'art. 2359 del c.c.;

ATTESO che per quanto riguarda la partecipazione nella società a responsabilità limitata, con capitale pubblico/privato, denominata "Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi SRL", deliberata dal Consiglio Comunale con delibera n. 8 del 8/4/2002, si ritiene necessario il suo mantenimento in quanto persegue l'elaborazione e l'attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo secondo quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento CE n. 13/2013;

**quote di partecipazione indiretta : Nessuna**

Detenute dalla ACSEL S.p.A. Nessuna

- Si specifica che la Società Aysel Energia s.r.l. in data 17 dicembre 2018 ha deliberato con atto rogito notarile, Repertorio n. 75.598 Raccolta n. 12.024, il progetto di fusione per incorporazione della ACSEL Energia S.r.l. nella ACSEL S.p.A che ne detiene il capitale sociale al 100%. La fusione ha avuto effetto dall'esercizio 2019. La società risulta cessata dal 6 maggio 2019.

Dato atto che viene esclusa dalla revisione in oggetto la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.- SMAT, partecipata direttamente dal Comune di Mompantero con una quota pari a 0,00002%, in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del T.U.S.P., è esclusa dall'applicazione del medesimo decreto avendo adottato, entro la data del 30.06.2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentari, con procedimento concluso in data 13/4/2017. La società Smat pertanto è esclusa, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del D.Lgs 175/2016 dalla applicazione dello stesso decreto, come comunicato con nota prot, 72303 del 17/11/20 acclarata al n. 3913 del 17/11/20;

Appurato inoltre, seguendo le indicazioni delle Linee Guida - MEF e Corte Conti - che la Società SMAT S.p.A. ha concluso il procedimento di quotazione entro il 23 settembre 2017 e precisamente in data 13/4/2017;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art.1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, approvato con delib di G.C. n. 14 del 30.03.2015 recepita dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 30.07.2015 e i risultati ottenuti approvati con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 24.03.2016, recepita con delib. di C.C. n.4 del 11.04.2016;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile;

Il Sindaco chiede ai presenti se ci sono interventi, aprendo la discussione sull'argomento (la registrazione integrale degli interventi è resa pubblica attraverso l'inserimento della seduta sul sito istituzionale).

Il Sindaco con funzioni di Presidente, indice la votazione espressa in forma palese, mediante alzata di mano, che dà il seguente esito:

Consiglieri Presenti:	n. 9
Astenuti:	n. =
Votanti:	n. 9
Voti favorevoli:	n. 9
Voti contrari:	n. =

Constatato l'esito della votazione il C.C.

## DELIBERA

Per tutte le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne parte integrante e sostanziale

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2019 di tutte le società in cui il Comune di Mompantero detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 175/2016 modificato dal D.Lgs 100/2017 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;

2. Di prendere atto che a seguito della presente ricognizione ordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni dirette, collegate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ed in particolare che hanno per oggetto finalità di pubblico interesse, come meglio illustrate in "Allegato A

3. Di prendere atto che A partire dalla data del 06/05/2019 è cessata la Società ACSEL ENERGIA s.r.l. a seguito di fusione mediante incorporazione in ACSEL s.p.a.;

4. Di prendere atto che viene esclusa dalla revisione in oggetto la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.- SMAT, partecipata direttamente dal Comune di Mompantero con una quota pari a 0,00002%, in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del T.U.S.P., è esclusa dall'applicazione del medesimo decreto avendo adottato, entro la data del 30.06.2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentari, con procedimento di quotazione concluso entro il 23 settembre 2017 e precisamente in data 13/4/2017 come da comunicazione di cui al prot. 3913 del 17/11/2020;

3. Disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

4. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una seconda distinta votazione espressa in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito:

Consiglieri Presenti:	n. 9
Astenuti:	n. =
Votanti:	n. 9
Voti favorevoli:	n. 9
Voti contrari:	n.=

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente  
FAVRO PIERA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente  
Dr.ssa Marcella Di Mauro

---